



14774/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/11/2013

ORDINANZA

SENTENZA

N. 1525/2013

REGISTRO GENERALE
N. 41178/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO VECCHIO

- Presidente -

Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO

- Consigliere -

Dott. ALDO CAVALLO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

- Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELE CAPOZZI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

SQUICCIARINO DONATO N. IL 13/10/1984

avverso la sentenza n. 8/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del
20/03/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Francesco M. Jacoviello*
che ha concluso per *la rimessione del ricorso alla S.S.U.U.*

*della Corte nella questione relativa alla preclusione
o meno del termine in cui il P.M. deve decidere
nel giudizio in corso;
di cui è stato chiesto
e non occorre che richieda: annullamento
senza rinvio della sentenza nella forma per la
diminuzione del rito; rigetto nel resto*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv. *to. Arbenino Morecchio*

B

Ritenuto in fatto

1. Nella tarda serata del 6 luglio 2009 alcuni ragazzi segnalavano la presenza ai lati di una strada periferica di Altamura di un cadavere, poi identificato nell'anziano Zizzari Salvatore Michele, di anni 76. La sera successiva al ritrovamento un giovane del posto, Carlucci Paolo, si presentava spontaneamente ai CC., accompagnato dal difensore di fiducia, ai quali raccontava, secondo quanto ribadito nel corso del dibattimento, le seguenti circostanze: alle ore 21.10 del giorno precedente aveva ricevuto una telefonata dell'amico Donato Squicciarino il quale lo aveva pregato di dargli una mano senza specificarne le ragioni; verso le 21,30 l'amico era passato a rilevarlo alla guida della sua autovettura ed insieme si erano recati presso la masseria di famiglia dell'amico; qui giunti, questi gli avrebbe confidato di aver fatto la cosa più brutta del mondo (la circostanza, si vedrà, è stata negata dall'interessato e fortemente contrastata dalla difesa) ed aprendo la porta del casolare presso cui si trovavano, gli aveva consentito di intravedere un corpo a pancia in giù completamente avvolto dalla testa ai piedi in una coperta o in un sacco; a questo punto, benchè riluttante, aveva aiutato l'amico, il quale da solo non ci riusciva, a caricare il corpo nel bagagliaio dell'autovettura per poi abbandonarlo dove era stato ritrovato poche ore dopo; aveva chiesto all'amico perché avesse commesso una azione del genere e l'imputato gli aveva risposto di non sapere nemmeno lui il perché; l'indomani si era confidato con un amico di lavoro, tale Fiore Tommaso, il quale gli aveva consigliato di raccontare tutto alle forze dell'ordine. Fiore Tommaso, immediatamente sentito, aveva confermato il racconto del Carlucci. Le indagini esperite in seguito a siffatte acquisizioni, l'attività di indagine del p.m. e quella istruttoria dibattimentale si articolavano attraverso: la ricognizione dei luoghi indicati dal Carlucci, che portavano a localizzare il luogo del delitto all'interno del casolare, vicino al caminetto dove erano state riscontrate tracce ematiche più diffuse e numerose; l'esame autoptico della vittima, dal quale emergeva che la stessa era stata colpita, tra le ore 18 e le ore 19 circa del 6.7.2009, da un solo soggetto il quale per 13, forse 16 volte, con un corpo contundente compatibile con la mazza di baseball ritrovata sul luogo del delitto, aveva colpito la vittima prevalentemente nella medesima zona del cranio; l'incidente probatorio che per l'accusa avrebbe provato, attesa la presenza sulla mazza di baseball, risultata pulita e senza impronte papillari, di cellule di sfaldamento epiteliale e tracce di sangue appartenenti alla vittima, che era stata quella l'arma del delitto; gli esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali; l'esame di numerosi testi,



anche dalla difesa indicati, volti alla ricostruzione degli ultimi movimenti della vittima e di quelli dell'imputato nelle ore precedenti e susseguenti i fatti. Anche l'imputato rendeva la sua versione dei fatti, ammettendo di aver telefonato al Carlucci e di essersi con lui portato presso la sua campagna ove, in precedenza recatosi per verificare lo spegnimento di un fuoco acceso ore prima per distruggere sterpaglia raccolta, aveva trovato il cadavere della vittima che non conosceva neppure; negava decisamente l'imputato di essersi mai accusato implicitamente ovvero esplicitamente del delitto e raccontava di avere in modo inconsulto temuto il coinvolgimento suo o della famiglia e che per questa ragione aveva progettato di liberarsi di quel cadavere.

2. Sulla base del sintetizzato quadro probatorio la Corte di assise di Bari, con sentenza del 20 marzo 2012, condannava l'imputato, chiamato a rispondere con decreto di giudizio immediato dell'omicidio volontario di Zizzari Salvatore con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p., alla pena dell'ergastolo.

A sostegno della decisione i giudicanti valorizzavano: il luogo e l'arma del delitto, entrambi riferibili all'imputato, le tracce della vittima rinvenute su detta arma e la circostanza che la stessa era stata immediatamente pulita tanto da non portare neppure tracce papillari dell'abituale detentore, l'inverosimiglianza del racconto dell'imputato circa il ritrovamento casuale della vittima nel suo casolare e la sua assurda decisione di non denunciare nulla, ma di far sparire il cadavere, il racconto del Carlucci al quale, tra l'altro, l'imputato avrebbe detto di aver fatto la cosa più brutta di questo mondo e di non sapere perché l'avesse fatto.

3. L'imputato proponeva appello avverso la condanna di prime cure illustrando ragioni in rito, censure in diritto e critiche di merito.

3.1 Quante alle prime eccepiva la difesa appellante che il giudizio immediato era stato chiesto al di là dei tempi imposti dall'art. 453 c.p.p. per l'esaurimento delle indagini preliminari, che di esso non era stata indicata la tipologia e cioè se ordinario ovvero cautelare, che non ricorreva comunque l'evidenza della prova richiesta dalla norma di riferimento, che il decreto di giudizio immediato era nullo dappoichè fissata una data del processo in violazione del termine a difesa di trenta giorni, perché rinnovata la *vocatio in jus* da parte del Collegio e non già da parte del GIP al quale andavano rimessi gli atti, che illegittimamente era stata dichiarata inammissibile la richiesta difensiva di giudizio abbreviato avanzata nel termine di giorni quindici a far tempo dalla notifica del rinnovo della *vocatio in jus*, che le trascrizioni delle intercettazioni non erano state

VB

mu

integrali ma arbitrariamente ridotte dal perito, che i supporti di dette intercettazioni erano stati negati alla difesa.

3.2 Quanto al merito lamentava la difesa appellante l'illogica lettura dei dati indiziari di accusa, l'immotivata valutazione di non credibilità della confessione dell'imputato e, per converso, della credibilità del coimputato Carlucci, l'immotivata svalutazione delle testimonianze a discarico a fondamento della prova d'alibi, la svalutazione di dati e circostanze oggettivamente favorevoli all'imputato (se ne darà specifico conto riportando i contenuti della doglianza di legittimità), la significatività: a) che non c'era movente a giustificazione dell'azione delittuosa, b) che è certo che vittima ed imputato neppure si conoscessero, c) che non era stato ricostruito il modo, il perché, da chi e con chi la vittima si fosse recata al casolare dell'imputato (nell'autovettura di quest'ultimo nulla è stato refertato o trovato che comprovasse il trasporto con essa della vittima).

3.3 In diritto censurava la difesa la legittimità della contestata aggravante di aver agito con crudeltà ed usato sevizie ed il diniego delle attenuanti generiche.

La Corte di assise di appello, con sentenza del 20 marzo 2012, accoglieva la doglianza relativa alla contestata aggravante, che eliminava, rigettava nel resto il gravame e rideterminava la pena in anni ventuno di reclusione.

A sostegno della decisione, per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, la Corte di secondo grado osservava: A) quanto alla eccepita nullità del decreto di citazione a giudizio, che risultavano acquisite, nei termini di legge di cui all'art. 453 c.p.p., le attività di indagine finalizzate alla dimostrazione della evidenza della prova, le sole per le quali la norma di riferimento pone i termini di cui al primo comma e di cui al comma 1-bis, mentre tali termini non rilevano per le attività istruttorie complementari, né tampoco per la richiesta del P.M., non assoggettata a termine alcuno; B) quanto alla nullità del decreto di giudizio immediato per il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 456 c.p.p. ed alla declaratoria di inammissibilità della domanda difensiva di giudizio abbreviato, che la nullità denunciata dalla difesa attiene alla notificazione e non al decreto di giudizio immediato, di guisa che, per un verso, non avrebbe giustificazione la rinnovazione di un atto valido ma soltanto quella dell'atto invalido, la notificazione cioè, mentre, per altro verso, il termine di 15 giorni per la richiesta di giudizio abbreviato è maturato ritualmente (a differenza di quello di giorni 30 relativo alla *vocatio in ius*) in assenza di richiesta difensiva; C) quanto alla mancanza di motivazione del decreto di giudizio immediato, che trattavasi di



contestazione generica; D) quanto alla mancata consegna dei supporti magnetici contenenti le intercettazioni, che gli stessi erano stati regolarmente depositati a norma del secondo comma dell'art. 454 c.p. e che le parti avevano avuto la possibilità di partecipare alle operazioni peritali ai sensi degli artt. 225 e segg. c.p.p..

Quanto al merito delle accuse, la Corte di secondo cure confermava le conclusioni del giudice di primo grado, valorizzando il quadro indiziario acquisito al processo con moduli argomentativi analoghi. Anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche, riteneva la corte territoriale prevalenti le ragioni fondate sulla gravità della vicenda e sulla insensibilità dell'imputato a fronte dell'anzianità della vittima, non mancando poi di valorizzare la incensuratezza e la giovane età dell'imputato nel trattamento sanzionatorio.

5. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di seconde cure l'imputato con ricorso principale a cura dell'avv. Angela Aliani, di fiducia, la quale, nel suo interesse sviluppa due motivi di impugnazione, peraltro articolati attraverso plurime censure particolari, in rito il primo motivo e motivazionali il secondo.

5.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge in relazione agli artt. 453 commi 1 ed 1-bis, 454 co. 1, 455 co. 1 e 178 lett. c) c.p.p., il particolare argomentando: A) il 2.7.2010 il P.M. formulava richiesta di giudizio immediato nei confronti dell'imputato e dell'allora coimputato, Carlucci Paolo, richiesta pervenuta alla cancelleria del GIP il 5.7.2010 e fondata sul fascicolo processuale contenente le indagini concluse in data 1.7.2010, ivi comprese le relazioni medico-legali disposte ai sensi dell'art. 360 c.p.p.; la richiesta non indicava il tipo di giudizio immediato prescelto tra quello di cui al primo comma e quello di cui al comma 1-bis dell'art. 452 c.p.p.; il 6.7.2010 il GIP emetteva il decreto con il quale disponeva il giudizio immediato davanti alla Corte di assise, reiterando la omissione in ordine alla identificazione del rito; la difesa dell'imputato eccepiva *in limine litis* la nullità di detto decreto; la Corte di prime cure respingeva l'eccezione qualificando il rito ai sensi dell'art. 1-bis dell'art. 453 c.p.p., eppertanto in relazione al rito immediato c.d. custodiale, ed argomentando che, nel termine di legge, risultavano eseguite le indagini volte ad acquisire l'evidenza della prova, mentre non decisive ai fini appena detti dovevano intendersi quegli accertamenti comunque eseguibili nel dibattimento secondo le regole ordinarie; in contrario va invece rilevato che soltanto il giorno precedente alla richiesta di giudizio immediato il P.M. ha acquisito gli accertamenti autoptici sui quali ha fondato il profilo essenziale utilizzato per contrastare la prova d'alibi dell'imputato; non solo, lo stesso giudice dibattimentale ha

considerato il processo alla stregua di un processo indiziario, incompatibile con la nozione di prova evidente della colpevolezza; le relazioni medico-legali rappresentavano pertanto essenziali atti di indagine rilevanti ai fini della inammissibilità della domanda; la tipologia custodiale del rito immediato di poi indicata dal giudice di prime cure è inoltre incompatibile in relazione alla posizione processuale del coimputato Carlucci Paolo, in stato di libertà al momento della richiesta rituale e mai sottoposto a custodia cautelare; di qui l'illegittimo ricorso al rito immediato e l'illegittima omissione, incidente sui diritti difensivi, della udienza preliminare; **B) la illegittimità della richiesta di giudizio immediato** e le conseguenti nullità si evidenziano altresì in relazione al mancato rispetto del termine perentorio entro il quale dovevano risultare compiute le indagini; il termine di 90 giorni ovvero 180 giorni a tal fine imposti dalla legge di riferimento, rispettivamente, per il rito immediato tipico ovvero per quello c.d. custodiale, risultano infatti abbondantemente superati; la iscrizione della *notitia criminis* è avvenuta il 6.7.2009, la esecuzione della misura custodiale risale invece al giorno 11.7.2009, mentre le indagini si sono protratte fino al 1.7.2010 giacchè atti di indagine devono ritenersi come detto, attesa la loro rilevanza ai fini del giudizio di colpevolezza, le consulenze medico-legali depositate quel giorno e le intercettazioni ambientali e telefoniche integranti "seguito" di altre, anch'esse depositate lo stesso giorno; nella fattispecie ricorre pertanto una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio riferibile all'art. 178, co. 1 lett. c) c.p.p., giacchè i termini temporali anzidetti sono stati qualificati come perentori dal giudice di legittimità quanto al completamento delle indagini ed ordinatori in riferimento soltanto alla materiale richiesta del rito; **C) la difesa deduceva altresì la nullità del decreto** dispositivo del giudizio immediato reso dal GIP dappoichè notificato ai difensori il 20.7.2010 per l'udienza del 30.9.2010, in violazione pertanto del termine minimo di trenta giorni, al netto del periodo feriale, a beneficio dell'attività difensiva; la corte di prime cure, condividendo la fondatezza dell'eccezione non dichiarava la nullità dell'atto, ma disponeva il rinnovo della notifica con ordinanza immediatamente notificata in udienza alle parti ed all'imputato; l'atto della corte è irrituale e *contra legem* dappoichè alla rinnovazione del decreto di citazione a giudizio deve provvedere, in ipotesi di mancato rispetto del termine di cui all'art. 456 c.p.p., co 3, il GIP; di qui la nullità di ogni attività processuale successiva; **D) la rinnovata integrale notificazione dell'atto** introduttivo del giudizio ha legittimato la successiva richiesta dell'imputato di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, istanza illegittimamente dichiarata

inammissibile dal giudice di prime cure giacchè ritenuto decorso, alla data del 19.9.2010 (tenuto conto del *dies a quo* dato dall'ultima notifica dell'avviso al difensore del giudizio immediato avvenuta il 20.7.2010) il termine di giorni quindici posto perentoriamente dall'art. 458 c.p.p., co. 1, per l'utile richiesta, da parte dell'imputato, del giudizio abbreviato; in costanza di un decreto riconosciuto nullo e di un provvedimento presidenziale sostanzialmente di rinnovazione dell'atto di citazione a giudizio, a quest'ultimo (ed alla sua notificazione) occorre fare riferimento ai fini della applicazione in concreto della disciplina decadenziale prevista dall'art. 458 c.p.p., co 1; nel caso in esame la rinnovazione del decreto nullo è avvenuta all'udienza del 30.9.2010 e la richiesta di giudizio immediato è caduta il 6.10.2010, di guisa che pienamente rispettato risulta il termine decadenziale detto; l'imputato aveva ed ha pertanto diritto alla diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p., co. 2; E) il decreto di citazione originario di giudizio immediato, inoltre, è immotivato sia in relazione alla sua tipologia processuale, tra quella tradizionale e quella custodiale, non indicata, sia quanto alla indicazione dei suoi requisiti legittimanti, sia infine e soprattutto perché insufficiente l'avviso relativo alla facoltà di richiedere i riti alternativi; la relativa eccezione di nullità, tempestivamente illustrata dalla difesa, veniva rigettata con motivazione apparente basata su una mera petizione di principio, come quella di ritenere errore materiale di facile individuazione la indicazione dell'art. 438 c.p.p. in luogo dell'art. 444 c.p.p.; F) neppure accolta dai giudici di merito è stata l'ulteriore eccezione relativa alle trascrizioni delle conversazioni intercettate ed all'esame del perito trascrittore perché non consentito ai difensori di disporre delle tracce foniche oggetto della trascrizione; trattasi di perizia nulla con conseguente inutilizzabilità delle trascrizioni; il perito, arbitrariamente, non ha trascritto numerosi brani; è pertanto illegittima l'ordinanza della corte di prime cure del 3.2.2011 relativa a dette trascrizioni ed alla possibilità di sentire il perito e del tutto falso l'argomento utilizzato in detta ordinanza secondo cui i supporti magnetici delle intercettazioni effettuate sarebbero state depositate con la richiesta di giudizio immediato; lo stesso perito, per eseguire il suo lavoro, ha ritirato i reperti fonici presso il P.M. ove erano rimasti custoditi; di qui l'ennesima violazione dei diritti difensivi ritualmente denunciata ed idonea a determinare la nullità dell'atto peritale ex art. 178, co.1, lett. c) e degli atti ad esso connessi, tra i quali la stessa sentenza di condanna "fondata precipuamente sulle risultanze di tale perizia trascrittiva"; trattasi comunque di prova inutilizzabile.



5.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia invece la difesa violazione dell'art. 606 c.p.p., co 1 lett. e), in particolare argomentando: la sentenza impugnata privilegia i dati indiziari dell'accusa e sminuisce le prove offerte dalla difesa; le uniche certezze acquisite al processo vanno individuate nelle circostanze che non v'è nella vicenda un movente omicidiario, che l'imputato e la vittima non si conoscevano, che rimane misterioso come e con chi la vittima abbia raggiunto il casolare ove venne trovato il cadavere; rimane invece incertezza sull'arma del delitto e sul luogo ove esso venne consumato, incertezze superate dal giudice di appello ribadendo le ragioni della corte di prime cure ed ignorando i numerosi e specifici rilievi difensivi; la corte ha ignorato nella sua motivazione dati e circostanze di assoluto significato probatorio a favore dell'imputato quali: la totale mancanza di tracce papillari e biologiche della vittima sia sulla scena del crimine, sia all'esterno ed all'interno dell'abitacolo dell'auto in uso all'imputato; la totale assenza di tracce biologiche e papillari dell'imputato sulla vittima, sulle buste utilizzate per l'incappucciamento della testa e del volto della stessa, sulla coperta utilizzata come sudario; l'assenza di segni sull'imputato di uno scontro fisico con la vittima; l'assenza di tracce biologiche e fisiologiche della vittima sugli indumenti sequestrati all'imputato; l'assenza di tracce papillari e biologiche dell'imputato sulla mazza da baseball considerata, a torto, l'arma del delitto; l'accertata assenza nel casolare dell'imputato di buste di plastica nera per rifiuti del tipo utilizzato per coprire il volto della vittima; le risultanze delle intercettazioni favorevoli all'imputato; la ricostruzione della dinamica del delitto, l'individuazione dell'arma, del luogo e dell'ora in cui avvenne non hanno tenuto conto delle osservazioni del CT di parte relative al numero degli esecutori, alla esclusione della mazza di baseball come l'arma usata dall'assassino e circa l'ora del delitto; decisiva appare l'incongruenza circa la prova d'alibi offerta dall'imputato, il quale per la fascia oraria che va dalle 18.30 alle 20,45 può invocare una serie di testimonianze favorevoli irragionevolmente smentite dai giudici di merito perché considerate inattendibili; attendibile per forza è stato viceversa ritenuto il coimputato Carlucci Paolo, il quale esternò alla presenza del difensore di fiducia; questi è stato assolto da ogni accusa; del tutto contraddittoria è l'acquisizione istruttoria relativa alle dichiarazioni rese in dibattimento dal Carlucci quanto alla frase che avrebbe sentito dall'imputato: "ho fatto" in luogo di "mi è capitata" "la cosa più brutta del mondo", come pure lascerebbe pensare la testimonianza di Fiore Tommaso, la persona alla quale per prima il Carlucci confidò i fatti di causa nei quali era stato coinvolto; nonostante non sia noto il contenuto delle telefonate tra imputato e

zio Carlo, ad esse la corte dà arbitrariamente un contenuto indiziario a carico del prevenuto in forza di una presunzione alla quale non può essere riconosciuta alcun valore legale; di qui l'assenza di prove sulla circostanza, anch'essa decisiva, che prima delle 21,00 l'imputato non si è recato al casolare; ingiusto appare il diniego delle attenuanti generiche ed illogicamente sviliti i dati favorevoli all'imputato emersi nel processo (incesuratezza, giovane età, sentimenti di rammarico e commiserazione espressi nel corso della vicenda al Carlucci) incompatibili con il profilo del freddo assassino viceversa accreditato dal diniego impugnato; anche per questo si è in presenza di un trattamento sanzionatorio certamente troppo severo.

6. A cura dell'avv. Nino Marazzita, in data 17.9.2013, nell'interesse dell'imputato sono stati depositati motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585 c.p.p., co. 4.

6.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge (artt. 453, 454, 178 lett. c) c.p.p., in particolare deducendo: **A)** sulla nullità del decreto di giudizio immediato per inosservanza dei requisiti temporali di cui all'art. 454 c.p.p., la corte di secondo grado ha replicato alle ragioni svolte dalla difesa con la tesi che, nel termine detto, devono essere svolte le investigazioni dirette ad acquisire l'evidenza della prova e non già anche quelle complementari e che, nella fattispecie, l'evidenza della prova risultava acquisita con le dichiarazioni del Carlucci Paolo, la refertazione delle tracce ematiche ed il sequestro della mazza di baseball; la tesi della corte è errata, in diritto, quanto alla distinzione tra prove evidenti e prove complementari ed, in fatto, con riferimento al caso di specie, dappoichè indiziario il processo (eppertanto non evidente la prova) e perché le refertazioni ed il sequestro dell'arma hanno assunto rilievo probatorio all'esito degli accertamenti peritali depositati dopo un anno dal delitto e dall'arresto dell'imputato; **B)** quanto poi alla declaratoria di inammissibilità del giudizio abbreviato, la corte di secondo grado ha distinto nullità del decreto di giudizio immediato dalla nullità della notificazione, da ciò deducendo l'intempestività della richiesta di giudizio abbreviato proposta sei giorni dopo la comunicazione della nuova udienza da parte della Corte territoriale; eppure la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio la cui notificazione non abbia rispettato i termini a difesa di cui all'art. 456 c.p.p. co 3, è rimessa dalla legge, secondo insegnamento di legittimità, al GIP e la violazione di detti termini riverbera necessariamente anche sull'atto notificato; attesa la nullità del decreto in parola per le ragioni dette la rinnovazione dell'atto poteva avvenire soltanto a

cura del giudice competente e cioè del GIP, ex art. 185 co. 2 c.p.p.; la regressione processuale è posta a tutela dei diritti difensivi tra i quali, cospicuo, quello alla eventuale scelta dei riti alternativi; di qui la piena legittimità della richiesta difensiva di giudizio abbreviato illegittimamente dichiarata inammissibile dai giudici di merito.

6.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputato, in particolare osservando: che la mazza da baseball sia stata pulita e non porti impronte digitali è circostanza neutra rispetto al riconoscimento di essa come arma del delitto; è stata riscontrata la presenza di macchie "da proiezione" all'interno del casolare teatro del delitto, di guisa che questa può essere altresì la giustificazione di quanto rilevato sulla mazza in discussione; la sentenza di secondo grado nulla dice al riguardo; le lesioni prodotte avrebbero dovuto lasciare tracce ben più evidenti sulla mazza se realmente utilizzata per l'omicidio; non sono poi giustificate le tracce di sangue sull'impugnatura; la mazza inoltre non porta alcun segno dimostrativo dell'impatto contro le ossa del cranio della vittima; su tali punti nulla motiva la sentenza di appello e là dove motiva utilizza argomenti illogici o insufficienti come quello della "compatibilità" dell'arma con le lesioni mortali cagionate; la mazza, se realmente utilizzata per uccidere, sarebbe stata occultata assai facilmente ed il luogo ove essa è stata ritrovata (confusa con altri oggetti) nulla significa in chiave probatoria a carico; del tutto apodittico e meramente presuntivo è l'indizio utilizzato dai giudici di merito relativo alla telefonata delle 19.49 tra l'imputato e lo zio Carlo il cui contenuto i giudicanti pretendono di ricostruire con metodo puramente congetturale; anche la valorizzazione delle dichiarazioni accusatorie del coimputato Carlucci è stata articolata con argomenti illogici; del tutto illogicamente nessun rilievo è stato riferito alla mancanza di un movente, alla circostanze che vittima ed imputato non si conoscessero, che alcuna traccia della vittima è stata rilevata sull'automezzo in uso al prevenuto, che nessun segno di contatto fisico sia stato rilevato su quest'ultimo.

6.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul punto ribadendo ragioni ed argomenti sovrapponibili a quelli svolti dal primo difensore e già innanzi sintetizzati.

Considerato in diritto

Considerato in diritto

1. Le impugnazioni appena sintetizzate pongono plurime questioni riferibili a tre tipologie, processuali, di legittimità in senso stretto e motivazionali.

Sul piano logico-giuridico l'esame di quelle processuali si pone con carattere di pregiudizialità rispetto alle altre e da queste giova pertanto prendere le mosse, peraltro annotando che anche tra le censure procedurali sottoposte al valutazione della corte si pone un ineludibile ordine logico.

Preliminare infatti ad ogni altra questione si appalesa la delibazione della eccezione difensiva relativa alla ritualità del giudizio immediato nelle cui forme si è svolto il giudizio di prime cure giacchè, se fondata, determinerebbe la retrocessione del processo alla fase dell'udienza preliminare.

Il giudizio immediato è stato disciplinato nel nostro codice nell'ambito dei procedimenti speciali, la cui comune funzione è, per comune insegnamento teorico, quella di un più rapido svolgimento del processo, nel caso di specie ottenuto attraverso l'eliminazione dell'udienza preliminare.

Trattasi di semplificazione importante ma, al tempo stesso, non priva di rilievo per i diritti difensivi, posto che esclude essa il controllo dell'indagato sulla necessità e sulla opportunità del rinvio a giudizio (controllo integrante ormai diritto procedimentale consolidato e riconosciuto dalla generalità dei sistemi processuali penali più progrediti e democraticamente evoluti) coerente con lo scopo di limitare il ricorso al dibattimento, il cui utilizzo processuale, nell'interesse della collettività, si giustifica soltanto se strettamente necessario, anche nella prospettiva di evitare al cittadino coinvolto nelle indagini la sofferenza determinata dalla sua ineludibile pubblicità.

In tale equilibrio di fattori positivi e negativi il procedimento per giudizio immediato si caratterizza, in caso di prova evidente a carico dell'indagato, per il controllo giurisdizionale del GIP operato soltanto sulla base degli scritti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, cui consegue la eventuale decisione di rinviare o meno a giudizio *inaudita altera parte*.

L'ordinamento processuale distingue il giudizio immediato chiesto dall'imputato (art. 453 c.p.p. co. 3) il giudizio immediato chiesto dal P.M. (453 c.p.p. co. 1), entrambi compresi nel giudizio immediato ordinario, ed il giudizio immediato c.d.



cautelare, inserito nell'ordinamento con d.l. 92 del 2008 (art. 453 c.p.p., co. 1-*bis*), che può essere richiesto dal P.M. anche fuori dai termini dai termini fissati per il procedimento ordinario dall'art. 454 c.p.p., nella ipotesi in cui per il reato oggetto della domanda l'indagato si trovi in stato di custodia cautelare.

Disposizione comune riferita al rappresentante della pubblica accusa è un termine entro il quale proporre la richiesta, fissato in 90 giorni decorrenti dalla iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. per il giudizio immediato ordinario, ed in 180 giorni decorrenti, invece, dalla esecuzione della misura custodiale per quello immediato c.d. cautelare.

Quanto alla natura dei termini anzidetti, e siamo giunti alla questione posta dai ricorsi in esame, la lezione giurisprudenziale non può che definirsi consolidata e costante nel senso che il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 454, comma primo, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio immediato ordinario ha carattere tassativo per quanto attiene al compimento delle indagini (da espletarsi, appunto, inderogabilmente entro novanta giorni dalla iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato), mentre ha natura ordinatoria quanto alla materiale presentazione della richiesta (tra le tante Cass., Sez. I, 26/10/2010, n. 45079; Cass. pen., Sez. I, 27/05/2004, n. 26305; Dentici; Cass., Sez. I, 04/07/2003, n. 32722, Ferrua; Cass., Sez. III, 26.9.1995/12.1.1996, in proc. Pellegrino, già citata; Sez. V, 21/31.1.1998, Cusani; Sez. I, 10.4/16.6.2001).

Anche in relazione al giudizio immediato cautelare la giurisprudenza di questa Corte è, dal pari, consolidata nell'affermare che "il termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare [...] ha natura [...] ordinatoria con riferimento all'instaurazione del rito" (v. da ultimo, Cass. Pen., Sez. I, 09/12/2009, n. 2321, Stilo).

Ora, laddove l'esclusivo ancoraggio normativo del *dies a quo* del termine (ritenuto ordinatorio) alla esecuzione della misura cautelare non consente di annettere rilevanza alcuna a veruno (diverso) termine correlato al compimento ed al completamento delle indagini (previsto, invece, per il solo giudizio immediato ordinario), si imporrebbe la conclusione che la tardiva presentazione della richiesta del giudizio immediato cautelare resterebbe affatto priva di sanzione processuale.

Se non che, come acutamente osservato dal P.G. di udienza in sede di discussione del ricorso, sulla appena riferita lezione di legittimità si impongono alcune osservazioni critiche.



In primo luogo va evidenziato che in nessuna delle citate pronunce risulta espresso con chiarezza la ragione giuridica per la quale si impone una diversa natura del termine, si badi termine identico, quando esso faccia riferimento alla acquisizione della prova evidente, per la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 453 c.p.p., ovvero al mero completamento delle indagini, per l'ipotesi di cui all'art. 453 c.p.p., co. 1-bis, e quando invece si riferisca al momento temporale entro il quale il P.M. deve richiedere il rito speciale collegato a quella evidenza probatoria ovvero alla esecuzione della misura cautelare.

E' accaduto, per vero, nella specie ciò che non infrequentemente è dato registrarsi nelle prassi di questa Corte di legittimità e, cioè, che ad un primo pronunciamento sulla questione giuridica, anche se non adeguatamente approfondita la problematica connessa, seguano, per le ragioni di nomofilachia alle quale il giudice di legittimità deve sempre fare riferimento, riaffermazioni spesso acritiche di quel medesimo principio.

Tornando ora al principio in discussione non può non rilevarsi: in primo luogo il dato letterale, che non consente alcuna differenziazione ermeneutica tra il tempo imposto per l'acquisizione della prova evidente, ovvero per il completamento delle indagini a carico dell'indagato, e quello fissato per la richiesta del rito speciale, ordinario ovvero cautelare, eppertanto in ordine alla natura di esso.

In secondo luogo il dato sistematico: appare contrario al principio della parità delle parti processuali consentire al P.M. di domandare a suo piacimento, nei tempi che vorrà, il rito che impedisce lo svolgimento dell'udienza preliminare posta a presidio di importanti prerogative difensive dell'imputato; ancora sul piano sistematico: siffatta potestà surrettiziamente riconosciuta al P.M. appare in contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo e con la *ratio* del giudizio immediato, quale rito speciale e quale rito caratterizzato dalla rapidità del suo svolgimento, giustificativo, come detto, del sacrificio difensivo dell'udienza preliminare.

Si pone pertanto un situazione di contrasto virtuale tra l'interpretazione che il collegio ritiene corretta nella disciplina in esame e cioè che il termine di (90 e) 180 giorni per la utile proposizione della domanda di giudizio immediato (rispettivamente ordinario ovvero cautelare), abbia natura – sempre – perentoria anche in riferimento alla materiale presentazione della richiesta del rito e l'interpretazione, viceversa consolidata in senso contrario,



quanto alla perentorietà del termine a disposizione del rappresentante della pubblica accusa esclusivamente per il completamento delle indagini, conflitto che comporta la rimessione della questione alle SS.UU. della Corte.

P. T. M.

rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

In Roma, addì 5 novembre 2013

Il Cons. est.



Il Presidente

